

Sulla renitenza al servizio

Autor(en): **Camponovo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **28 (1956)**

Heft 5

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244663>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

sato era sempre alla testa e spingeva i suoi camerati al lavoro e al dovere; si può quindi definirlo come buon soldato ». Il suo caposezione, a sua volta, dice che « l'accusato era un soldato fidato, volonteroso e di buon comando ».

Questo milite venne condannato a 75 giorni di detenzione, da lui effettivamente scontati, il 22.9.55 : e quest'anno è stato dato ancora mancante al CR !

Fra essi non vi sono intellettuali : si tratta per lo più di operai : due di essi, che lavoravano per le FFS., vennero licenziati dopo la condanna. Le condanne di questi militi obiettori di coscienza variano da uno a quattro mesi : nessuno di essi venne messo al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto il loro atteggiamento durante il processo è stato di assoluta intransigenza.

Tutti hanno espressamente dichiarato di non voler più prestare servizio militare.

Nessuno parimenti venne chiamato a scontare la pena in via militare, poichè date le ragioni della punizione, questa misura, a giudizio dei giudici, costituirebbe per essi non un beneficio, come vuole lo spirito della legge, bensì un aggravamento della pena.

SULLA RENITENZA AL SERVIZIO.

I renitenti (meglio: refrattari) al servizio militare per motivi di coscienza (la designazione comunemente usata di « obiettori » è impropria, perchè obiettare è opporre solo con parole) vengono dunque generalmente condannati per rifiuto di servizio in applicazione dell'art. 81 cod.pen.mil. ad una pena privativa della libertà personale (detenzione) senza sospensione condizionale non essendovi ragione di ritenere che tale concessione li tratterebbe dal ripetere il reato.

Tutto ciò è « giuridico »; ma, e poi ? il risultato ? un altro servizio — altro rifiuto — altra condanna.

Vi è da dubitare che ciò abbia un senso e vien fatto di pensare che la soluzione appropriata non sia nella pena privativa della libertà personale, ma piuttosto nella rispondenza tra **diritti** ed **obblighi** : tra i diritti civili che la Costituzione federale dà al cittadino svizzero e gli obblighi ch'essa gli impone.

Chi non osserva quanto è alla base della Confederazione, la quale all'art. 2 della propria Costituzione pone avantutto, come già il Patto del 1. agosto 1291, « l'indipendenza della patria contro lo straniero » e, quindi, la difesa del territorio Elvetico ove occorra con le armi, non è membro della Confederazione;

chi si sottrae a quanto impone l'art. 18 della Costituzione il quale stabilisce che « ogni svizzero è obbligato al servizio militare » (servizio personale o tassa di esenzione a seconda delle attitudini, non del beneplacito) non ha diritti di cittadino da far valere.

Diritti ed obblighi non sono disgiungibili e stanno o non stanno per tutti.

La legge (art. 29 cpv. 2 cod.pen.mil.)* contempla la privazione dei **diritti civili** a seguito di condanna alla detenzione (la quale può essere di tre giorni) quando il reato riveli « spirito di ostilità contro la difesa nazionale ».

Spirito di ostilità contro la difesa nazionale; appunto.

Un'aggiunta alle disposizioni sui reati contro i doveri del servizio (art. 81 e ss. cod.pen.mil.) potrebbe nei casi di renitenza comminare la privazione dei diritti civili indipendentemente da una pena privativa della libertà personale. Questa potrebbe forse essere una soluzione.

A. CAMPONOVO

* Confr. quanto al diritto penale ordinario l'art. 52 cod.pen. il quale contempla in particolare la privazione dei diritti civili per atti in danno di creditori nei procedimenti esecutivi art. 171, ed in materia elettorale art. 284.

NEL NOME DEL SIGNORE, COSI' SIA. E' opera onorevole ed utile confermare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace. / Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Unterwaldo, considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sè ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascun di coloro che ad essi o ad uno di essi facesse violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle per-